

Accordo tra la

**COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA
DELLA REPUBBLICA ITALIANA**

e la


**FINANCIAL SERVICES BOARD
DELLA REPUBBLICA DEL SUD AFRICA**

**per lo scambio di informazioni
per finalità di cooperazione e consultazione**

1.	INTRODUZIONE	3
2.	DEFINIZIONI	4
3.	INTENTO	5
4.	AMBITO DI APPLICAZIONE	6
5.	RICHIESTE DI ASSISTENZA O DI INFORMAZIONI	6
6.	ESECUZIONE DELLE RICHIESTE DI ASSISTENZA	7
7.	UTILIZZO CONSENTITO DELLE INFORMAZIONI	7
8.	RISERVATEZZA	8
9.	DIRITTI DELL'AUTORITÀ RICHIESTA	8
10.	CONSULTAZIONE	9
11.	COSTI DELLE INDAGINI	10
12.	MODIFICHE DELL'ACCORDO	10
13.	DURATA DELL'ACCORDO	10
14.	ENTRATA IN VIGORE	10

1. INTRODUZIONE

- 1.1 La Financial Services Board del Sud Africa (FSB) è stata istituita dalla Sezione 2 del Financial Services Board Act, del 1990, al fine di vigilare sulle attività delle istituzioni finanziarie non bancarie e altri servizi finanziari in Sud Africa e prestare consulenza al Ministro delle Finanze su questioni concernenti istituzioni finanziarie e servizi finanziari. Le funzioni della FSB includono la regolamentazione e la vigilanza delle attività dei mercati autorizzati sudafricani, *clearing houses*, intermediari che investono per conto di clienti (esclusi, al momento, i consulenti), depositari centrali, imprese d'investimento collettivo e enti previdenziali (che comprendono tutte le tipologie di imprese di assicurazione e le attività dei fondi pensione). Il mandato della FSB è proteggere gli investitori e mantenere l'integrità, l'efficienza e la stabilità finanziaria dei mercati finanziari e degli enti previdenziali. La FSB si adopera per assicurare che i mercati finanziari e gli enti previdenziali adempiano in modo professionale e imparziale ai doveri connessi alle attività di negoziazione e alla loro qualità di membri del mercato.
- 1.2 La Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (di seguito "Consob") è un'Autorità indipendente, costituita nel 1974, alla quale è assegnato dalla legge il compito di emanare e assicurare l'applicazione delle disposizioni in materia di valori mobiliari. Nell'ambito delle proprie responsabilità, la Consob contrasta sviluppi indesiderati nella negoziazione di strumenti finanziari e strumenti finanziari derivati che potrebbero avere un impatto negativo sull'ordinata condotta delle negoziazioni su strumenti finanziari e strumenti finanziari derivati o nuocere seriamente ai mercati degli strumenti finanziari e degli strumenti finanziari derivati. I mercati regolamentati, competenti per l'ammissione a quotazione degli strumenti finanziari, sono sottoposti alla vigilanza della Consob. Per legge, la Consob ha anche poteri di indagine in materia di insider trading e manipolazione e di altre pratiche fraudolente e manipolative. La Consob gestisce la cooperazione con Autorità estere competenti per la di vigilanza sui mercati regolamentati e la prestazione di servizi di investimento in generale.
- 1.3 La FSB e la CONSOB riconoscono l'importanza della cooperazione internazionale al fine di sviluppare e mantenere un'industria nazionale dei servizi finanziari aperta, equa, ordinata e stabile in Sud Africa e in Italia, e la crescente attività internazionale connessa alla prestazione di servizi finanziari e il corrispondente bisogno di cooperazione reciproca e scambio di informazioni nella gestione e l'applicazione delle leggi relative all'industria dei servizi finanziari in Sud Africa e in Italia. La Consob e la FSB hanno raggiunto il seguente accordo.



2. DEFINIZIONI

“**Autorità**” si intende la Financial Services Board del Sud Africa (FSB) o la Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (CONSOB), a seconda del contesto;

“**Autorità**” si intende la FSB e la CONSOB;

“**Istituzioni finanziarie**” si intendono:

- a) Ogni persona coinvolta nell'attività di:
 - i) acquisto, vendita, trasmissione, compensazione o liquidazione di strumenti finanziari;
 - ii) raccolta, esecuzione o trasmissione di ordini di investitori per l'acquisto o la vendita di strumenti finanziari;
 - iii) gestione, in conto proprio o per conto terzi, di portafogli di valori mobiliari, individuali o collettivi, o prestazione di consulenza a terzi in relazione a tali attività;
- b) qualunque persona che sia associata ad un'altra persona che eserciti una delle attività elencate alla lettera a) di cui sopra.

“**Mercati finanziari**” si intende ogni mercato di strumenti finanziari o strumenti finanziari derivati che sia riconosciuto, regolato o vigilato dalle Autorità;


“**Prodotti finanziari**” si intendono le azioni, obbligazioni e altre tipologie di debiti, *futures* e prodotti derivati, quote in imprese di investimento collettivo e ogni altro prodotto finanziario rientrante nelle rispettive competenze delle Autorità;

“**Emittenti**” si intende una persona che emette o intende emettere un prodotto finanziario;

“**Giurisdizione**” si intende il Paese, Stato o altro territorio, a seconda delle circostanze, nel quale l'Autorità ha autorità legale, potere e/o giurisdizione in base alla legge;

“**Legge**” si intende ogni legge, regolamento o disposizione in vigore nelle rispettive giurisdizioni delle Autorità;

“**Offerente**” si intende una persona che offre, invita a offrire o divulga messaggi promozionali, l'obiettivo dei quali è la vendita o la sottoscrizione di prodotti finanziari;




"Persona" si intende una persona fisica o giuridica, associazione, società fiduciaria o associazione non riconosciuta, governo o dipartimento politico, agenzia o altra emanazione governativa;

"Autorità richiesta" si intende l'Autorità cui è rivolta una richiesta di assistenza ai sensi del presente Accordo e

"Autorità richiedente" si intende l'Autorità che formula una richiesta di assistenza ai sensi del presente accordo.

3. INTENTO

- 3.1 Il presente Accordo ("MOU") costituisce una dichiarazione di intenti con la quale le Autorità stabiliscono un quadro di cooperazione reciproca e facilitano lo scambio di informazioni tra di esse per applicare o assicurare il rispetto delle leggi in vigore nelle rispettive giurisdizioni e facilitare l'adempimento dei rispettivi compiti di vigilanza.
- 3.2 Le Autorità intendono assistersi reciprocamente ai sensi del presente MoU, nei limiti consentiti dalle leggi delle rispettive giurisdizioni. A tal fine esse:
- a) si forniranno qualsiasi informazione in loro possesso;
 - b) assumeranno dichiarazioni da persone e
 - c) otterranno documenti da persone.
- 3.3 Questo MoU si prefigge di promuovere l'integrità, l'efficienza e la stabilità patrimoniale delle istituzioni finanziarie, degli emittenti e dei mercati finanziari, dell'industria dei servizi finanziari, promuovendo una regolamentazione più efficace, migliorando la vigilanza sulle operazioni transfrontaliere e prevenendo frodi e altre pratiche proibite in Italia e in Sud Africa.
- 3.4 Questo MoU non costituisce obblighi vincolanti per le Autorità, né modifica o si pone al di sopra di qualsiasi legge in vigore in Italia o nella Repubblica del Sud Africa.
- 3.5 Questo MoU non conferisce alcun diritto a terzi, né modifica il contenuto di qualsiasi altro MoU. L'esecuzione delle disposizioni del presente MoU sarà conforme alle disposizioni di legge vigenti nei rispettivi Stati delle Autorità.




4. AMBITO DI APPLICAZIONE

- 4.1 Nel rispetto dei limiti all'assistenza reciproca di cui all'articolo 3.1, le Autorità si presteranno la più ampia assistenza reciproca in relazione ad ogni materia rientrante nelle reciproche competenze.
- 4.2 Nel caso in cui le informazioni richieste siano possedute o siano disponibili presso un'altra Autorità nell'ambito della giurisdizione dell'Autorità richiesta, le Autorità si adopereranno al fine di offrire la più ampia assistenza per ottenere l'informazione richiesta, nei limiti consentiti dalla legge.
- 4.3 Nel caso in cui una richiesta di assistenza sia stata effettuata ai sensi di una disposizione di legge in vigore nelle rispettive giurisdizioni, tale richiesta deve essere conforme a tali disposizioni.
- 4.4 Nei limiti consentiti dalle rispettive leggi e procedure e senza una preventiva richiesta, ciascuna Autorità si impegna a fornire all'altra Autorità le informazioni "non sollecitate" che siano ad essa disponibili e che ritenga possano essere utili all'altra Autorità per l'espletamento delle funzioni di questa e per le finalità che questa indicherà nella trasmissione delle stesse.

5. RICHIESTA DI ASSISTENZA O DI INFORMAZIONI

- 5.1 Al fine di facilitare un'agevole comunicazione e assicurare continuità nella cooperazione tra le Autorità, ciascuna Autorità designa il funzionario di collegamento di cui all'Appendice al presente MoU. Ogni richiesta di assistenza sarà indirizzata per iscritto al funzionario di collegamento dell'Autorità richiesta.
- 5.2 Le richieste di assistenza dovranno specificare quanto segue:
- (a) la tipologia di informazioni richieste dall'Autorità richiedente;
 - (b) una descrizione generale del caso oggetto della richiesta e delle finalità per le quali si chiedono le informazioni;
 - (c) la persona o le entità che l'Autorità richiedente ritiene possano possedere l'informazione richiesta o i luoghi ove tali informazioni possono essere ottenute, nell'eventualità in cui l'Autorità richiedente ne sia a conoscenza;



- (d) le leggi relative al caso oggetto della richiesta e
- (e) il periodo di tempo entro cui si desidera ottenere una risposta e, se opportuno, l'urgenza di questa.

5.3 Nel caso di urgenza, le richieste di assistenza e le riposte a tali richieste possono essere trasmesse con procedure sommarie (anche oralmente) a condizione che tali richieste vengano trasmesse per il tramite dei funzionari di collegamento di cui in Appendice e confermate per iscritto entro cinque giorni lavorativi, salvo che l'Autorità richiesta acconsenta per iscritto a derogare a tale condizione.

6. ESECUZIONE DELLE RICHIESTE DI ASSISTENZA

Nei limiti di quanto previsto dagli articoli 1, 2, 3, 4 e 5, l'Autorità richiesta comunicherà all'Autorità richiedente le informazioni già in suo possesso o che la stessa può procurarsi con le modalità che saranno determinate dall'Autorità richiesta, nel rispetto delle norme applicabili nel proprio ordinamento.

7. UTILIZZO CONSENTITO DELLE INFORMAZIONI

7.1 L'Autorità richiedente può usare le informazioni ricevute soltanto per gli scopi:

- a) definiti nella richiesta, ivi incluso lo scopo di assicurare il rispetto e l'applicazione delle leggi specificate nella richiesta e delle altre norme ad esse relative;
- b) che rientrano nel quadro generale dell'uso specificato nella richiesta, ivi compreso lo svolgimento di procedimenti civili o amministrativi o la vigilanza sul mercato o l'assistenza in procedimenti penali o l'espletamento di indagini volte ad accertare qualsiasi violazione delle leggi o dei regolamenti indicati nella richiesta.

7.2 Le Autorità alle quali sono fornite informazioni non sollecitate utilizzeranno tali informazioni unicamente per le finalità stabilite nella lettera di trasmissione o nell'ambito di procedimenti penali o amministrativi o la fine di adempiere ad obblighi di rapporto all'Autorità Giudiziaria.




- 7.3 Qualora un'Autorità intenda utilizzare le informazioni fornite ai sensi del presente MoU per qualunque scopo diverso da quelli previsti dal presente MoU e nella richiesta, essa dovrà ottenere il consenso scritto e preventivo dell'Autorità richiesta. Se l'Autorità richiesta acconsente all'utilizzo delle informazioni per finalità diverse da quelle dichiarate, essa stessa potrà assoggettare tale utilizzo a specifiche condizioni. L'Autorità richiedente potrà consultare l'Autorità richiesta sulle ragioni del rifiuto qualora l'Autorità richiesta si opponga a tale uso.

8. RISERVATEZZA

- 8.1 Nei limiti consentiti dalle rispettive leggi, ciascuna Autorità dovrà tenere riservate:
- (a) ogni richiesta di assistenza effettuata ai sensi del presente MoU e il contenuto di tali richieste;
 - (b) ogni informazione ricevuta ai sensi del presente MoU e
 - (c) ogni questione emersa durante l'operatività del presente MoU, ivi comprese le consultazioni e le informazioni "non sollecitate".
- 8.2 L'Autorità richiedente terrà riservate le informazioni ricevute ai sensi del presente MoU alle stesse condizioni cui dette informazioni sarebbero mantenute riservate nel territorio dello Stato dell'Autorità richiesta, ad eccezione del caso in cui le informazioni comunicate siano divulgate nel corso del loro uso ai sensi dell'articolo 7.
- 8.3 L'Autorità richiedente non passerà le informazioni ricevute a nessuno senza il consenso preventivo dell'Autorità richiesta.

9. DIRITTI DELL'AUTORITÀ RICHIESTA

- 9.1 L'Autorità richiesta può rifiutare una richiesta di assistenza:
- (a) qualora l'adempimento della stessa richiederebbe la violazione da parte dell'Autorità richiesta delle leggi cui sono sottoposte;
 - (b) qualora nello Stato dell'Autorità richiesta sia già pendente un procedimento penale per gli stessi fatti e nei confronti delle stesse persone o le stesse persone siano state già sanzionate definitivamente per le stesse imputazioni dalle Autorità competenti



dello Stato dell'Autorità richiesta, a meno che l'Autorità richiedente possa dimostrare che le misure o le sanzioni richieste in tali procedimenti non sono duplicative delle misure o sanzioni già ottenute nello Stato dell'Autorità richiesta;

- (c) qualora la richiesta non sia conforme alle disposizioni contenute nel presente MoU ovvero
- (d) qualora l'esecuzione della richiesta pregiudichi la sovranità, la sicurezza, gli interessi economici fondamentali, o l'ordine pubblico dello Stato dell'Autorità richiesta o per motivi di pubblico interesse.

9.2 Laddove l'Autorità richiesta neghi o si opponga a una richiesta di assistenza per uno dei motivi di cui all'articolo 9.1, o nel caso non sia possibile fornire assistenza ai sensi delle leggi dell'Autorità richiesta, questa specificherà le motivazioni per le quali l'assistenza è negata. Le due Autorità potranno quindi consultarsi come previsto ai sensi dell'articolo 10 del presente MoU.


10. CONSULTAZIONE

10.1 Le Autorità riesamineranno periodicamente l'operatività del presente MoU e si consulteranno al fine di migliorarne il funzionamento e di risolvere eventuali difficoltà. In particolare, le Autorità si consulteranno a richiesta nei seguenti casi:

- a) un'Autorità rifiuti di adempiere ad una richiesta di informazioni per motivi di cui all'articolo 9.1;
- b) vi sia un mutamento nelle condizioni di mercato o nelle leggi o per qualsiasi altra difficoltà che renda necessario modificare, o ampliare, il presente MoU per consentire il raggiungimento dei suoi scopi, così come previsto dal successivo articolo 12.

10.2 Eventuali controversie sul significato o l'applicazione del presente MoU saranno risolte tra le parti nell'intento di giungere ad una soluzione amichevole.

10.3 Le Autorità riconoscono che, nell'eventualità in cui limiti legislativi imposti su ciascuna di esse dovessero rendere la cooperazione ai sensi del presente MoU eccessivamente onerosa da raggiungere, esse si consulteranno e valuteranno l'opportunità di porre termine all'MoU stesso.



11. COSTI DELLE INDAGINI

Qualora sia emerso uno squilibrio sostanziale nei costi complessivi sostenuti, l'Autorità richiesta potrebbe chiedere all'Autorità richiedente di contribuire ai costi.

12. MODIFICHE ALL'ACCORDO

Le Autorità potranno d'intesa modificare e aggiungere a questo MoU ulteriori Allegati che ritengano necessari.

13. DURATA DELL'ACCORDO


13.1 Questo MoU rimarrà in vigore a tempo indeterminato a meno che una delle parti chieda di porre termine allo stesso dandone all'altra preavviso di trenta giorni; detto periodo sarà preceduto da consultazione tra le Autorità.

13.2 Le richieste di assistenza precedenti a detta comunicazione continuano ad avere effetto fino a che non siano state completamente eseguite.


14. ENTRATA IN VIGORE

Questo MoU entrerà in vigore dalla data della sua sottoscrizione da parte delle Autorità.

Firmato a Istanbul il 23 maggio 2002 in due copie in italiano e due in inglese. Entrambe le versioni hanno uguale valore.

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized first name followed by a large, looped surname.

PER LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETA' E LA BORSA:

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Luigi Spaventa", is written over a horizontal line.

Prof. Luigi Spaventa
Presidente

PER LA FINANCIAL SERVICES BOARD DEL SUD AFRICA:

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Sig. J van Rooyen", is written over a horizontal line.

Sig. J van Rooyen
Executive Officer

APPENDICE

FUNZIONARI DI COLLEGAMENTO DESIGNATI

COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

Via G.B. Martini, 3
00198 Roma
Italia

Per qualsiasi richiesta:

Dott. Carlo Biancheri
Direttore dell'Ufficio Relazioni Internazionali

Tel (39 06) 8477381
Fax (39 06) 8477763
E-mail : c.biancheri@consob.it

FINANCIAL SERVICES BOARD

Casella Postale 35655
Menlo Park
Pretoria 0102
SUD AFRICA

Per informazioni relative a indagini e per questioni di applicazione di leggi

Sig. Louis Wessels
Capo dell'Ufficio Legale e Policy

Tel: (27 12) 428-8095
Fax: (27 12) 347-0221
E-mail: louisw@fsb.co.za

Per qualsiasi altra richiesta:

Sig. Norman Müller
Funzionario anziano, Mercati Finanziari

Tel: (27 12) 428-8100
Fax: (27 12) 347-1379
E-mail: normanm@fsb.co.za